

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2064/94 della Commissione, del 17 agosto 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 1
- * **Regolamento (CE) n. 2065/94 della Commissione, del 16 agosto 1994, recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli provenienti dalle scorte d'intervento, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaijan, al Kirghizistan ed al Tagikistan, prevista dal regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio** 3
- * **Regolamento (CE) n. 2066/94 della Commissione, del 17 agosto 1994, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3088/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania** 8
- * **Regolamento (CE) n. 2067/94 della Commissione, del 17 agosto 1994, recante terza modifica del regolamento (CE) n. 1393/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi** 9
- Regolamento (CE) n. 2068/94 della Commissione, del 17 agosto 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 1805/94 relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare 10
- Regolamento (CE) n. 2069/94 della Commissione, del 17 agosto 1994, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la dodicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94 11
- Regolamento (CE) n. 2070/94 della Commissione, del 17 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 12
- Regolamento (CE) n. 2071/94 della Commissione, del 17 agosto 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 14

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2064/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 1994

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2034/94 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2034/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle

monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2034/94 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 208 dell'11. 8. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 agosto 1994, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	32,45 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	30,44 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	32,45 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	30,44 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3528
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	35,28
1701 99 10 910	35,44
1701 99 10 950	33,94
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3528

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 modificato.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 2065/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1994

recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli provenienti dalle scorte d'intervento, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan ed al Tagikistan, prevista dal regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1999/94 prevede azioni consistenti nella fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan ed al Tagikistan; che, ai fini dell'esecuzione di dette azioni, è necessario definire le disposizioni applicabili, in particolare le modalità comuni di partecipazione alle gare per l'aggiudicazione delle forniture e gli obblighi degli aggiudicatari;

considerando che le forniture gratuite sono da effettuarsi sotto forma di prodotti agricoli non trasformati provenienti dalle scorte d'intervento, nonché di prodotti della stessa categoria non disponibili all'intervento; che occorre pertanto definire le modalità specifiche per la fornitura di prodotti trasformati; che si deve prevedere, in particolare, la possibilità che tali forniture vengano pagate in materie prime provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza e delle difficoltà manifeste incontrate precedentemente nell'esecuzione di operazioni di tale tipo, è opportuno prevedere che l'assegnazione della fornitura non sia determinata sistematicamente e unicamente sulla base del prezzo più basso, ma possa prendere in considerazione altri elementi fondamentali proposti per l'esecuzione della fornitura e presentanti delle garanzie in particolare per la buona conservazione della qualità e dello stato sanitario dei prodotti e delle condizioni di inoltro a destinazione; che, a tale scopo, le offerte debbono contenere tutte le informazioni necessarie per apprezzare lo svolgimento della fornitura alle condizioni proposte;

considerando che le suddette modalità di applicazione devono inoltre prevedere un sistema di controllo e di

cauzioni, a garanzia della regolare esecuzione delle forniture;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati all'esportazione sono soggetti alle norme del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽⁵⁾; che, inoltre, la presa in consegna dei prodotti in questione da parte delle autorità della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan, deve essere comprovata con un certificato speciale;

considerando che, trattandosi di gare per la determinazione delle spese di condizionamento e/o di trasporto di prodotti prelevati dai magazzini d'intervento pubblico, è opportuno disporre che il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno del termine per la presentazione delle offerte;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2, punto 4 del regolamento (CE) n. 1999/94 non sono concesse restituzioni all'esportazione per i prodotti oggetto della fornitura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione congiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'esecuzione della fornitura gratuita di prodotti agricoli detenuti nelle scorte d'intervento o di prodotti appartenenti allo stesso gruppo di merci, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan ed al Tagikistan a norma del regolamento (CE) n. 1999/94, si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatte salve le disposizioni complementari eventualmente adottate per forniture particolari.

Articolo 2

1. La gara verte sulla determinazione delle spese di fornitura dai magazzini d'intervento sino alla destinazione prevista.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

2. Le spese si riferiscono alla fornitura di prodotti caricati su mezzo di trasporto, franco partenza magazzino dell'organismo d'intervento sino al porto marittimo di sbarco, oppure sino al luogo della presa in consegna, da stabilirsi nel bando di gara.

3. La gara può vertere sul quantitativo di prodotti da prelevare dalle scorte d'intervento come corrispettivo per la fornitura di prodotti trasformati della stessa categoria merceologica.

Articolo 3

Può partecipare alle gare, a parità di condizioni, qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro e domiciliata nella Comunità, nonché qualsiasi società costituita secondo la legislazione di uno Stato membro e avente la sede sociale, l'amministrazione centrale o il suo centro d'attività principale in uno Stato membro.

Articolo 4

Le offerte sono inviate per iscritto all'indirizzo indicato, entro la data e l'ora precisate nel bando di gara.

Le offerte devono essere contenute in una busta posta all'interno di un'altra busta, entrambe sigillate. La busta interna deve recare, oltre all'indirizzo indicato nel bando di gara, il numero del regolamento che indice la gara e la seguente dicitura: « Offerta di (ragione sociale) — Da aprirsi unicamente da parte della Commissione per lo spoglio delle offerte ».

Articolo 5

1. Per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 2, l'offerta riguarda la totalità delle spese relative alla consegna, espresse in ecu per tonnellata di peso lordo.

2. Per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 3, l'offerta riguarda i quantitativi di prodotti da prelevare sulle scorte d'intervento come corrispettivo per la fornitura e per eventuali spese di trasformazione, condizionamento e stampigliatura di una o più partite indicate nel bando di gara.

Articolo 6

1. L'offerta è valida solo se :

a) contiene un riferimento preciso al regolamento che indice la gara particolare ;

b) indica il nome e l'indirizzo dell'offerente, il quale deve essere stabilito nella Comunità, in particolare il suo numero di telex/telex ;

c) riguarda la totalità della partita (peso netto) ;

d) propone, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 :

1) un importo valido per una partita, espresso in ecu/t (peso lordo) ;

2) indica il o i nomi ed indirizzi di tutti gli intermediari o subappaltatori utilizzati nell'operazione, sia sul territorio comunitario che nei paesi terzi ;

3) precisa i mezzi di trasporto utilizzati, con i relativi dati tecnici (capacità, anno d'immatricolazione, tipo di attrezzatura, ecc.) ;

4) indica l'itinerario percorso, compresi i valichi di confine e gli eventuali luoghi di trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro ; in tal caso l'offerente s'impegna, per iscritto, a comunicare con almeno dieci giorni di anticipo le date in cui questi trasbordi avranno luogo ;

5) comporta il calcolo dettagliato della composizione del prezzo offerto ;

e) propone, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 :

1) la quantità di prodotti proposta, espressa in tonnellate (peso netto), in cambio di una tonnellata netta di prodotto finito ;

2) l'indirizzo esatto dell'impianto di condizionamento (se del caso) e del magazzino nel quale la merce è depositata prima della spedizione ;

f) è corredata della prova che l'offerente ha versato, per ogni partita, una cauzione di gara in moneta nazionale equivalente a 100 ecu/t intestata all'organismo designato nel bando di gara. Tale prova è costituita dal documento originale emesso dall'organismo che rilascia la cauzione ;

g) è corredata dall'impegno scritto dell'istituto finanziario che costituisce la cauzione di fornitura.

2. Le offerte che non siano presentate a norma del presente articolo o che contengano condizioni diverse da quelle stabilite dal presente regolamento non vengono prese in considerazione.

3. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione.

4. Gli importi in ecu di cui al paragrafo 1, all'articolo 8 e all'articolo 13, vengono convertiti in moneta nazionale al tasso agricolo valido l'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte.

Articolo 7

1. Se le offerte sono da indirizzarsi ad un organismo d'intervento, quest'ultimo trasmette le offerte ricevute alla Commissione entro 24 ore dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

2. Tenuto conto delle offerte pervenute, la Commissione può decidere per ciascuna partita:

- di non aggiudicare la fornitura,
- oppure di aggiudicare la fornitura all'offerente che, sulla base del prezzo proposto, o delle quantità proposte e degli altri elementi dell'offerta, presenta le migliori garanzie affinché la consegna venga effettuata in buone condizioni tecniche e sanitarie e nel rispetto dei termini prescritti.

3. Ove la decisione sia stata presa conformemente al paragrafo 2, la Commissione provvede quanto prima, eventualmente mediante telecomunicazione scritta, a comunicare agli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara e notifica agli interessati l'avviso di attribuzione relativo alla fornitura.

4. La Commissione informa gli organismi di intervento dell'esito della gara.

Articolo 8

Entro cinque giorni lavorativi dalla notifica dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 7, l'aggiudicatario costituisce una cauzione di fornitura, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾, a favore dell'organismo d'intervento designato o della Commissione. La prova dell'avvenuta costituzione è rappresentata dal documento originale emesso dall'organismo che rilascia la cauzione.

Potranno essere adottate delle disposizioni particolari nel caso in cui una partita riguardi più destinazioni e/o più prodotti.

L'importo della cauzione è fissato nel bando di gara.

Articolo 9

Salvo forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi che può correre la merce, in particolare i rischi di perdita o di deterioramento, sino alla fase di consegna prevista.

Articolo 10

1. La domanda di pagamento della fornitura è accompagnata:

- a) in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2:
- dal titolo di esportazione di cui all'articolo 14;
 - dai documenti amministrativi unici previsti all'articolo 14;

— ove del caso, dai T 5;

— dai documenti di trasporto;

— dall'originale del certificato di presa in consegna, per le quantità effettivamente consegnate, emesso dal beneficiario e vistato dall'organismo di controllo a destino;

b) in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3:

— da una attestazione di qualità, fornita al momento del carico sul mezzo di trasporto, sotto la responsabilità dell'organismo preposto a questo scopo;

— dall'originale del certificato di presa in carico emesso dall'aggiudicatario del trasporto della fornitura.

2. Per le gare di cui all'articolo 2, paragrafo 2, le spese di fornitura vengono pagate in rapporto al quantitativo indicato nel certificato di presa in consegna e attestato dall'organismo incaricato dei controlli a destinazione nel documento di conformità citato all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Per le gare di cui all'articolo 2, paragrafo 3, il prodotto di base aggiudicato verrà messo a disposizione dell'aggiudicatario previa presentazione della prova riguardante la costituzione della cauzione di cui all'articolo 8.

4. Se la presa in consegna è ritardata per circostanze non imputabili all'aggiudicatario, la Commissione può rimborsare a quest'ultimo le spese supplementari dietro presentazione di documenti giustificativi.

Articolo 11

1. L'aggiudicatario si sottopone a qualsiasi controllo effettuato da o per conto dell'organismo d'intervento dello Stato membro in cui si trova il luogo di condizionamento, se del caso, e di deposito prima della spedizione, indicato dall'aggiudicatario stesso nell'offerta. Il controllo verte sulla quantità, sulla qualità, sul condizionamento e sulla stampigliatura della fornitura.

Al termine del controllo, l'organismo d'intervento rilascia un certificato di conformità. Esso è responsabile finanziariamente ed amministrativamente se la qualità consegnata non è conforme alle norme d'intervento o alla descrizione prevista nel bando di gara per la fornitura.

2. Nel paese di destinazione un organismo o una società di sorveglianza, designati dalla Commissione, procede ad un controllo di conformità della fornitura, verificandone la quantità, la qualità, se necessario lo stato sanitario, il condizionamento e la stampigliatura. Al termine del controllo viene rilasciato un certificato di conformità, o, se del caso, di non conformità, precisante il dettaglio ed i risultati dei controlli effettuati, che deve essere trasmesso direttamente all'organismo d'intervento o alla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

3. Prima delle operazioni di carico nella Comunità, come pure dopo l'arrivo a destinazione, gli organismi o le società di sorveglianza incaricati dei controlli prelevano separatamente dei campioni rappresentativi e li conservano per conto della Commissione.

4. In caso di trasporto per via terrestre, l'organismo di cui al paragrafo 1 fa procedere, all'atto del caricamento, alla piombatura dei mezzi di trasporto. In caso di trasbordo un organismo od una società di sorveglianza designato dalla Commissione procede alla verifica dell'integrità delle piombature dei mezzi di trasporto arrivati ai punti di trasbordo e procede ad una nuova piombatura dei mezzi di trasporto utilizzati dopo il trasbordo.

5. Le spese di controllo di cui al paragrafo 1 e le spese per i campioni prelevati prima del carico sono a carico dell'aggiudicatario.

6. Le spese relative ai controlli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono a carico della Comunità.

Articolo 12

1. La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) viene svincolata se l'offerta non è stata accolta. Per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione si intende:

- a) il mantenimento dell'offerta;
- b) la costituzione della cauzione di fornitura di cui al paragrafo 2 per il quantitativo previsto nel bando di gara, per ciascuna partita;
- c) la presa in consegna dei quantitativi per i quali è stata costituita la cauzione di cui al paragrafo 2.

2. Prima che i prodotti vengano presi in consegna, l'aggiudicatario costituisce presso l'organismo d'intervento o la Commissione, per i quantitativi che devono essere presi in consegna per ciascuna partita, una cauzione il cui importo per tonnellata di peso netto è fissato nel bando di gara.

Per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 si intende la fornitura della totalità del prodotto in condizioni di qualità che non differiscano in modo sostanziale, a seconda dei casi:

- da quelle constatate al momento del ritiro dal magazzino d'intervento (fornitura di cui all'articolo 2, paragrafo 2);
- da quelle precisate nel bando di gara (fornitura di cui all'articolo 2, paragrafo 3).

3. L'aggiudicatario prende in consegna la merce secondo le modalità prescritte dall'organismo d'intervento per l'uscita dal magazzino d'intervento.

4. La cauzione di cui al paragrafo 2 viene svincolata, nelle condizioni previste nel bando di gara, progressivamente, in quote del 20 %, dietro presentazione della

prova che il 20 % di una partita è stato consegnato conformemente alle disposizioni del regolamento di gara, nelle condizioni in cui il prodotto è stato prelevato presso il magazzino d'intervento. Essa viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali detta prova non è stata presentata.

5. Ove si constatinno ritardi nelle consegne, la cauzione viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi consegnati fuori termine, in ragione di 1 ecu per tonnellata e per giorno di ritardo. A partire dall'undicesimo giorno di ritardo, l'importo da incamerare viene portato a 1,5 ecu per tonnellata e per giorno di ritardo supplementare. Queste disposizioni si applicano soltanto se la causa del ritardo è imputabile all'aggiudicatario.

6. La cauzione di fornitura viene svincolata dopo che l'aggiudicatario abbia fornito la prova di aver adempiuto ai propri obblighi, presentando i documenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e nel caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, tale adempimento sia confermato dal certificato di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 13

L'importo previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punto 1 moltiplicato per le quantità effettivamente prese in carico, è versato all'aggiudicatario alla data della presa in carico totale di una partita, o di un prodotto, dietro presentazione della prova della costituzione di una cauzione, di valore equivalente, in favore dell'organismo d'intervento o della Commissione.

Articolo 14

1. I titoli di esportazione recano nella casella 20 l'indicazione seguente: « Regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio. Non si applicano restituzioni all'esportazione ».

2. Il documento amministrativo unico e il documento di controllo o l'esemplare di controllo T 5 rilasciato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3002/92 recano le indicazioni seguenti:

- « Regolamento (CE) n. 2065/94 della Commissione, del 16 agosto 1994, recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli provenienti dalle scorte d'intervento, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan e al Tagikistan, prevista dal regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio ».
- « Non si applicano restituzioni all'esportazione ».

Articolo 15

1. Nei bandi di gara sono specificati, tra l'altro, i seguenti elementi:

- le clausole e condizioni complementari;
- la definizione delle partite, nonché le denominazioni e gli indirizzi dei magazzini;

- la quantità minima di merce da prelevare per ciascun magazzino;
- le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche constatate per le varie partite;
- i luoghi e la fase precisa di consegna stabiliti per la fornitura della merce a destinazione;
- i termini stabiliti per la fornitura.

2. Per la gara di cui all'articolo 2, paragrafo 3, il relativo bando specifica inoltre :

- le partite o i gruppi di partite da prendere in consegna in pagamento della fornitura;
- le caratteristiche del prodotto trasformato da fornire : natura, quantità, qualità, condizionamento, ecc.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2066/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 1994

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3088/93 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,considerando che, in seguito all'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania con la decisione 94/178/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/365/CE⁽⁴⁾, recante misure protettive contro la peste suina classica in Germania, sono state adottate misure sanitarie e con il regolamento (CE) n. 3088/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/94⁽⁶⁾, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in questo paese;

considerando che i progressi ottenuti sul piano sanitario consentono di mettere fine all'applicazione delle misure eccezionali di sostegno del mercato; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 3088/93, mantenendo la

possibilità di trasformare i suini consegnati e ancora immagazzinati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3088/93 è abrogato. Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 3 bis relative all'utilizzo dei suini consegnati e abbattuti per l'ottenimento di prodotti trasformati restano applicabili per i suini immagazzinati il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento; sotto forma di carcasse, mezzene e pezzi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 54.⁽⁴⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 70.⁽⁵⁾ GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 30.⁽⁶⁾ GU n. L 186 del 21. 7. 1994, pag. 37.

REGOLAMENTO (CE) N. 2067/94 DELLA COMMISSIONE**del 17 agosto 1994****recante terza modifica del regolamento (CE) n. 1393/94 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni del Belgio situate alla frontiera con i Paesi Bassi, la Commissione ha adottato, con il regolamento (CE) n. 1393/94⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1794/94⁽⁴⁾, misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per le zone di sorveglianza situate nei Paesi Bassi;

considerando che è necessario adattare il prezzo d'acquisto dei lattonzoli alla situazione attuale del mercato per tener conto della diminuzione dei prezzi di mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1393/94 è modificato come segue:

All'articolo 4, paragrafo 2, gli importi di « 31 ECU » e di « 26 ECU » sono sostituiti rispettivamente da « 26 ECU » e da « 22 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 186 del 21. 7. 1994, pag. 35.

REGOLAMENTO (CE) N. 2068/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1805/94 relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CE) n. 1805/94 della Commissione ⁽³⁾, ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di 4 275 tonnellate di latte in polvere; che occorre pertanto modificare alcune condizioni nell'allegato dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1805/94 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1994.

Per il lotto E, il punto 21 dell'allegato I viene sostituito del punto 21 seguente:

« 21. In caso di seconda gara:

- a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 8. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
- b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 26. 9 al 9. 10. 1994;
- c) data limite per la fornitura: 30. 10. 1994. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 33.

REGOLAMENTO (CE) N. 2069/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 1994

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la dodicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1021/94 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la dodicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la dodicesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1021/94 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 37,976 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 2070/94 DELLA COMMISSIONE**del 17 agosto 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1937/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 16 agosto 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1937/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 agosto 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	113,26 (2) (3)
0712 90 19	113,26 (2) (3)
1001 10 00	48,22 (1) (2) (11)
1001 90 91	70,15
1001 90 99	70,15 (2) (11)
1002 00 00	103,03 (2)
1003 00 10	104,21
1003 00 90	104,21 (2)
1004 00 00	93,84
1005 10 90	113,26 (2) (3)
1005 90 00	113,26 (2) (3)
1007 00 90	115,25 (4)
1008 10 00	31,01 (2)
1008 20 00	34,08 (4) (2)
1008 30 00	0 (2)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	136,28 (2)
1102 10 00	182,31
1103 11 10	111,57
1103 11 90	157,73
1107 10 11	135,75
1107 10 19	104,18
1107 10 91	196,37 (10)
1107 10 99	149,48 (2)
1107 20 00	172,41 (10)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 2071/94 DELLA COMMISSIONE**del 17 agosto 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 16

agosto 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 agosto 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	8	9	10	11
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	3,75	3,75
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	8	9	10	11	12
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0